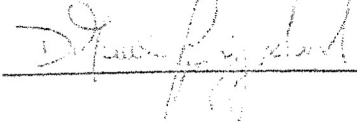


ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPUANA
DEL 26/10/2020

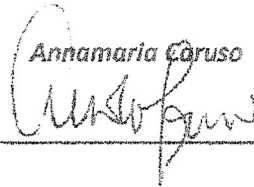
Il Presidente

Giuseppe Davide Di Mauro



Il Segretario

Annamaria Caruso



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) "CAPUANA"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1) Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione Culturale "Capuana APS", di seguito denominata Associazione".

L'associazione non riconosciuta è retta e opera secondo i principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4), avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2) Sede

L'associazione qui costituita ha sede in Catania Via Fanti d'Italia n. 29/B.

Art. 3) Durata

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L'assemblea potrà prorogare tale durata, o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4) Oggetto sociale

L'associazione, indipendente e senza fini di lucro, si propone i seguenti scopi:

- a) La promozione e l'incremento dello spettacolo teatrale in Sicilia e in particolare nella provincia di Catania;

- b) l'elevazione del livello artistico culturale del teatro e in particolare di quello dialettale siciliano, nonché l'acquisizione di sempre più evolute tecniche interpretative da parte degli attori e delle attrici dialettali siciliani;
- c) La produzione di spettacoli teatrali in lingua e in dialetto a scopo artistico e culturale, riprese televisive, cinematografiche, nonché edizioni musicali e produzioni discografiche, radiofoniche e televisive nonché spettacoli ricreativi; altresì l'associazione si propone la realizzazione di sale per la rappresentazione dei lavori di sua produzione con le relative strutture tecniche e ricettive;
- d) L'organizzazione di corsi di qualificazione professionale e di corsi di aggiornamento per personale impegnato sotto qualsiasi forma in attività artistiche, teatrali e affini;
- e) Organizzazione service congressuali (hostess, uffici stampa, trasporto, etc.),
- f) Il mantenimento ed il potenziamento del patrimonio artistico e culturale, mobiliare e immobiliare di cui dispone. All'uopo l'associazione per mezzo dei suoi organi prenderà contatto con organismi nazionali, regionali, provinciali e comunali per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire lo svolgimento di una attività artistica sempre più impegnata e qualificata al fine di diffondere ovunque sia possibile la cultura teatrale siciliana e le sue opere più significative;
- g) L'associazione si propone, inoltre, un'opera di previdenza e assistenza fra gli associati, quali la sottoscrizione di polizze assicurative per invalidità, pensioni integrative e nel ramo vita, la creazione di case di riposo per lavoratori dello spettacolo anziani e ammalati.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1), dell'art. 5 del CTS :

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'articolo 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo articolo 6. Con specifico riguardo a tale attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, inoltre, l'associazione potrà compiere tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, purché non abbiano finalità di lucro, che verranno deliberate dall'organo amministrativo.

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5) Risorse economiche

Il fondo patrimoniale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; b) dai contributi annuali e straordinari degli associati; c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) da tutti i proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione dell'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili.

Art. 6) Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare e pertanto chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo dovrà compilare il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione. Il rendiconto economico -finanziario annuale viene redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'associazione, deve esprimere in maniera chiara la struttura economica e finanziaria dell'associazione e il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.

I bilanci approvati dall'assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione, mediante richiesta al segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'articolo 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'articolo 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 7) Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi disponibili di capitale.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI

Art. 8) Soci.

Il numero degli associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti gli attori, registi, direttori artistici, scenografi, costumisti e truccatori, operatori del suono e delle luci, tecnici vari, autori di opere teatrali, di spettacolo e di canzoni, e tutti coloro che comunque, sotto qualsiasi forma, anche dilettantistica, svolgono direttamente o indirettamente attività artistica/teatrale o affine e tutte quelle persone che si siano rese meritorie con la propria arte nei confronti del teatro, nei limiti previsti dal comma 3, dell'articolo 35 CTS.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita o di costituzione, professione o attività, domicilio fiscale o codice fiscale. I soci ammessi dovranno versare entro 30 gg. dalla delibera la quota di ammissione che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili né ripetibili.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

Art. 9) Diritti e obblighi dei soci.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire di qualunque struttura o bene di proprietà e servizio offerto dall'associazione. Hanno diritto di esaminare e consultare i libri sociali.

I soci sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'Ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'articolo 36 del Dlgs. 117/2017.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, decadenza. L'esclusione ha luogo, nei casi previsti dalla legge quando l'associato non adempie agli obblighi associativi, oppure ponga in essere comportamenti contrastati con i fini sociali, sì da determinare un danno morale o materiale all'associazione. Il provvedimento di esclusione va deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, dopo che sono state sentite le ragioni dell'interessato; può essere proposto ricorso all'assemblea dei soci che ne discuterà alla prima seduta e il deliberato sarà insindacabile. La decadenza è deliberata irrevocabilmente dall'assemblea dei soci verso il socio che non rinnova l'iscrizione con il versamento della quota sociale annuale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10) Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da tre membri, la cui durata in carica è di tre anni. Alla costituzione sono chiamati a comporre per tre anni il Consiglio i membri promotori. Alla sua naturale scadenza il consiglio verrà rinnovato dall'assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 11) Nomina del Consiglio

Il Consiglio nomina, nel proprio seno, un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. I Revisori dei Conti, in numero di tre, verranno nominati la prima volta dal Consiglio.

Art. 12) Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di assenza, dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente.

Art. 13) Attribuzione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Il Consiglio è investito dei più alti poteri in ordine: agli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Art. 14) Attribuzioni al Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione dei terzi ed in giudizio, curando l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne svolge le funzioni, nei confronti dei terzi, il Tesoriere.

ASSEMBLEE

Art. 15) Attribuzione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio, almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta o telefonica oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

- approva i bilanci;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 16) Partecipazione e rappresentanza dei soci in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

Art. 17) Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente, il quale, a sua volta nomina un Segretario. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 18) Attribuzione del Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci, su indicazione del Consiglio di Amministrazione. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa, e l'esistenza di valori, di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 19) Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, ai fini di pubblica utilità.

Art. 20) Controversie

Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probi Viri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 21) Disposizioni transitorie

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo, vigono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi presenti e future in materia. Le spese del presente contratto sono a carico dell'Associazione.